



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

Ufficio 2 - Elettorale Statistica

## ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del 07/02/2024

**OGGETTO: ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 25 FEBBRAIO 2024. CRITERI PER L'UTILIZZO DI AREE DI CIRCOLAZIONE O PIAZZE CITTADINE.**

**ATTESO** che con decreto del Presidente della Regione n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna dell'11 gennaio 2024, sono stati convocati per la giornata di domenica 25 febbraio 2024 i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

**PRESO ATTO** del contenuto della nota Regione Autonoma della Sardegna (RAS) <Direzione Generale della Presidenza – Servizio Statistica regionale ed elettorale>, prot. n. 543 del 10.01.2024, ad oggetto *“Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna – 25 febbraio 2024. Propaganda elettorale e comunicazione politica”*;

### **RICHIAMATE:**

- ☐ la Legge 04.04.1956 n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la propaganda elettorale;
- ☐ la Legge 24.04.1975 n. 130, che introduce modifiche alla disciplina della propaganda elettorale;
- ☐ la circolare, a carattere permanente, del Ministero dell'Interno 08.04.1980, n. 1943/V, avente ad oggetto : *“Disciplina della propaganda elettorale”*;
- ☐ l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27.12.2013, n. 147;

**RITENUTO** opportuno, al fine di compensare il diritto alla pacifica riunione con l'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di consultazione elettorali, amministrative e referendarie, stabilire i criteri per l'utilizzo di aree o piazze pubbliche cittadine, come di seguito specificato;

**SENTITA** l'Amministrazione e acquisito il parere del Comando della Polizia Municipale e in merito alla disponibilità di luoghi da destinare ai comizi e alle riunioni di propaganda elettorale;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## ORDINA

in occasione delle **Elezioni del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna del 25 Febbraio 2024**, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a garanzia del pacifico svolgimento di riunioni di propaganda elettorale, di comizi elettorali e di manifestazioni in genere, salvo quanto diversamente disposto o integrato da circolari ministeriali e prefettizie:

**A.** dal 30° giorno antecedente la data della votazione, ovvero, da **venerdì 26 Gennaio 2024**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile;
- durante il periodo regolamentato dal presente dispositivo, l'uso degli altoparlanti sui mezzi mobili è consentito - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 Legge 24.04.75 n. 130 ed all'art. 59, c. 4, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610) - soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente **dalle ore 09:00 alle ore 21:30 del giorno della manifestazione e/o di quello precedente**, salvo eventuali provvedimenti più restrittivi dettati da cause di forza maggiore;

**B.** l'individuazione, a decorrere da **venerdì 26 Gennaio 2024**, qualora non già preventivamente impegnate dall'Amministrazione comunale, delle seguenti aree o piazze pubbliche cittadine, ai fini dell'effettuazione di adunanze e comizi elettorali:

1. Piazza della "Juharia"
2. Piazza "Pino Piras"
3. La Pietraia - slargo tra via Pisa e via Amalfi
4. Fertilia - Piazza Venezia Giulia
5. Frazione S.M. La Palma - Piazza Olbia

Le aree o piazze pubbliche possono essere utilizzate, previa opportuna comunicazione alla locale Autorità di Pubblica Sicurezza (Commissariato P.S.) per eventuali impedimenti di ordine e di sicurezza pubblica, secondo i seguenti criteri:

- a. l'utilizzo dei luoghi di riunione deve avvenire nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle relative circolari prefettizie, nonché dal presente provvedimento;
- b. LA COMUNICAZIONE da parte degli interessati - completa di indirizzo, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail cui inviare eventuali comunicazioni - **DOVRÀ INDICARE PREFERIBILMENTE UNA AREA DI CIRCOLAZIONE (piazza, via, ecc.) PER DATA E ORARIO**;
- c. in presenza di più comunicazioni da parte di soggetti diversi e riguardanti lo stesso luogo, giorno e orario, si procede all'assegnazione tenendo conto della data di protocollazione;

- d. copia della predetta comunicazione, vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dovrà essere immediatamente prodotta al Comando di Polizia Municipale per eventuali indicazioni sulla modalità di utilizzo dell'area prescelta;
- e. per quanto concerne la fruizione delle suddette aree pubbliche, l'Amministrazione comunale non assume alcun obbligo circa l'allestimento di palchi, di pedane e di quant'altro necessario alla svolgimento delle adunanze di cui trattasi, che dovranno essere acquisiti e montati a spese degli stessi Interessati, ivi inclusi gli oneri riguardanti la sicurezza ed il collaudo delle attrezzature utilizzate;
- f. le riunioni **non** potranno avere inizio, di regola, **prima delle ore 10,00** né **terminare dopo le ore 23,00**;
- g. nel penultimo ed ultimo giorno di campagna elettorale (**giovedì 22 e venerdì 23 Febbraio c.a.**) le riunioni **non** potranno terminare **oltre le ore 24,00**;
- h. per particolari esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, il Commissariato di P.S. può disporre un utilizzo delle piazze e delle vie non superiore alla durata di un'ora, con un intervallo tassativo di un'ora tra un comizio e l'altro;
- C. le domande per il **posizionamento di tavolini, sedie e gazebo di ridotte dimensioni**<sup>1</sup> per la promozione di iniziative a carattere informativo (tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 della Legge n. 212/1956, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla citata circolare n. 1943/V del 08.04.1980<sup>2</sup>), devono essere indirizzate al **Sindaco - Ufficio Suoli Pubblici esclusivamente tramite il Protocollo generale del Comune**, ai sensi dell'art. 7 del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale e concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2021.

Le domande presentate dal rappresentante legale del partito/gruppo politico/movimento o suo delegato devono indicare il giorno, il luogo, la fascia oraria prescelta oltre al tipo di iniziativa che si intende effettuare. Per ogni specifica tipologia di propaganda (banchetti, gazebo, comizi) dovrà essere prodotta specifica domanda, che dovrà essere inviata con distinta PEC per ciascuna, ovvero protocollata separatamente in caso di consegna a mano.

La domanda deve essere completa di indirizzo, del recapito telefonico e dell'indirizzo e-mail, cui inviare eventuali comunicazioni riguardanti la disponibilità o l'eventuale impedimento all'utilizzo dell'area nel giorno e nell'orario indicati.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 67, L. 549/1995 "sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq"

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 6, L. 212/1956 e ss. modificazioni e integrazioni: "dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le lezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto e ogni forma di propaganda luminosa mobile". In base ad esso, quindi, deve ritenersi proibita, durante il periodo sopra specificato, oltre che la propaganda elettorale con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, ..., palloni o aerostati ancorati al suolo".

LA DOMANDA DOVRÀ RIGUARDARE POSSIBILMENTE UNA SINGOLA LOCALITÀ (piazza, via, ecc.). Richieste di più località con singola istanza verranno vagliate tenuto conto di una equa distribuzione tra più richiedenti.

Copia della autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico deve essere conservata in caso di controllo da parte della Polizia Municipale o di altra Autorità preposta a tale funzione.

Si elencano di seguito alcune vie e/o piazze cittadine per le quali è possibile richiedere l'utilizzo nei termini anzidetti:

1. Piazza Porta Terra – marciapiede fronte monumento alla “Catalanità”
2. Piazza Civica
3. Bastioni “Cristoforo Colombo” – marciapiede fronte mare a destra della Torre “Sulis”
4. Piazza “Pino Piras” – Ingresso Torre di Porta Terra
5. Largo San Francesco
6. Piazza della Misericordia
7. Piazza Della Mercede
8. La Pietraia - slargo tra via Pisa e via Amalfi
9. Fertilia - Piazza Venezia Giulia
10. Frazione S.M. La Palma - Piazza Olbia
11. Via Garibaldi – Spartitraffico centrale
12. Viale Sardegna e via Corsica:

per quest'ultime, in particolare, in occasione del mercatino settimanale, la singola occupazione del suolo pubblico non dovrà superare i complessivi mq. 6, mentre il numero massimo delle occupazioni autorizzate è così limitato:

- n. 6 occupazioni in Viale Sardegna – ingresso mercatino da via Liguria;
- n. 4 occupazioni in via Corsica intersezione via Don Minzoni – ingresso mercatino;
- n. 4 occupazioni in via Corsica intersezione Viale Europa – ingresso mercatino;

13. Mercatino settimanale (nella giornata del Giovedì) di Campagna Amica, a condizione che l'occupazione sia limitata a complessivi mq. 6.

**E' escluso l'utilizzo della Piazza XVII Maggio 1943** (ex “Piazza Sventramento”) in quanto già destinata ad altra attività.

Il presente atto si applica con decorrenza immediata.

Copia dello stesso sarà inoltre trasmesso al Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri di Alghero, al Comando di Polizia Municipale e agli Uffici comunali di competenza, oltre alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on Line dell'Ente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi